

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi),³

ordina:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni⁴

Art. 1⁵ Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.⁶

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 3.

³ Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.⁷

Art. 1a⁸ Attività lucrativa dipendente

(art. 11 cpv. 2 LStrI⁹)

¹ È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia

RU 2007 5497

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

⁷ Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

⁸ Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁹ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

² È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.¹⁰

Art. 2 Attività lucrativa indipendente

¹ È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

² È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.

Art. 3 Prestazione di servizi transfrontaliera

È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.

Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

¹ Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStrL.

² I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)¹¹.

Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso

Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura

Art. 5¹² Permesso d'entrata

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un'attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all'estero, l'autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all'estero a

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273, **2009** 349).

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dubliano), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l'autorità competente rilascia, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso.

Art. 6 Procedura di permesso

¹ Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStrI sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStrI.

² Meri atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Art. 7 Permessi per l'esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l'esercizio di un'attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l'esercizio di un'attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva.

Art. 8 Documenti di legittimazione esteri

(art. 13 cpv. 1 LStrI)

¹ Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:

- a. rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;
- b. che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento;
- c. che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

² Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

- a. risulta un'impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento;
- b. non si può esigere dalla persona interessata che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStrI);

c.¹³ lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell'ordinanza del 14 novembre 2012¹⁴ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dalla SEM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.

³ Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

⁴ Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

Sezione 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9 Soggiorno senza notificazione (art. 10 LStrl)

¹ Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei.

² Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrl devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.

Art. 10 Soggiorno con notificazione

¹ Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.

² Se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).

Art. 11 Proroga del visto

Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).

¹⁴ RS 143.5

soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all'autorità cantonale della migrazione¹⁵ (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.

Sezione 3:

Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12 Attività lucrativa di breve durata

(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrl)

¹ Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.¹⁶

² Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

³ Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.¹⁷

Art. 13 Termine di notificazione per il personale di servizio

Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l'articolo 9.

Art 13a¹⁸ Obbligo di notificazione per frontalieri provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS

¹ Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d'impiego all'autorità competente nel luogo di lavoro.

² La notificazione dev'essere effettuata prima dell'assunzione d'impiego.

¹⁵ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

¹ Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

² Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

³ Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

- a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;
- b. ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
- c. servizi di sorveglianza e di sicurezza;
- d. commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001¹⁹ sul commercio ambulante;
- e. il settore a luci rosse;
- f.²⁰ paesaggistica.

Sezione 4:**Disposizioni generali sulla notificazione dell'arrivo e della partenza****Art. 15** Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza

(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrl)

¹ Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

² Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all'estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

¹ Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

¹⁹ RS 943.1

²⁰ Introdotta dalla cifra II dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175).

² Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l'articolo 17.

Art. 17 Servizi competenti per le notificazioni

I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell'arrivo e della partenza.

Art. 18 Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento
(art. 16 LStrI)

¹ Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all'autorità cantonale competente.

² Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.

Capitolo 3: Ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18a²¹ Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora

¹ I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

² I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

Art. 19²² Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata²³

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 21 giugno 1999²⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 1960²⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.²⁶

²¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

²⁴ RS 0.142.112.681

²⁵ RS 0.632.31

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

⁴ Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
 2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Art. 19a²⁷ Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC e della Convenzione AELS²⁸

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

- a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC²⁹ o della Convenzione AELS³⁰; e
- b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.³¹

² Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

- a. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
- b. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda.

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 5959**).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014 4441**).

²⁹ RS **0.142.112.681**

³⁰ RS **0.632.31**

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014 4441**).

Art. 19b³² Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini del Regno Unito

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019³³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti).

² Sono esclusi dai contingenti di cui al capoverso 1 gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
 2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Art. 20³⁴ Contingenti dei permessi di dimora³⁵

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC³⁶ o della Convenzione AELS³⁷ computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.³⁸

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

³³ RS **0.142.113.672**

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5959).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4441).

³⁶ RS **0.142.112.681**

³⁷ RS **0.632.31**

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4441).

Art. 20a³⁹ Contingenti dei permessi di dimora per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC o della Convenzione AELS

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

- a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC⁴⁰ o della Convenzione AELS⁴¹; e
- b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l'articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.

Art. 20b⁴² Contingenti dei permessi di dimora per cittadini del Regno Unito

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti⁴³.

Art. 21 Senza computo sui contingenti
(art. 20 LStrl)

Non v'è computo sui contingenti (art. 19–20b) se lo straniero:⁴⁴

- a. rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera;
- b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro
(art. 22 LStrl)

¹ Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

² Il datore di lavoro deve presentare un contratto di lavoro o una conferma del mandato al servizio cui compete secondo il diritto cantonale l'ammissione sul mercato del lavoro. Nel caso di prestazione di servizi transfrontaliera vanno presentati la conferma del distacco e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.

³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010 (RU **2010** 5959). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4441).

⁴⁰ RS **0.142.112.681**

⁴¹ RS **0.632.31**

⁴² Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

⁴³ RS **0.142.113.672**

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

Art. 22a⁴⁵ Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata
(art. 22 cpv. 3 LStrl)

¹ L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.

² Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generalità o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni⁴⁶.

Art. 22b⁴⁷ Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti
(art. 26a LStrl)

¹ Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d'origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrl.

² Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferimento).

Sezione 2: Formazione e formazione continua⁴⁸

Art. 23 Condizioni per la formazione e la formazione continua
(art. 27 LStrl)⁴⁹

¹ L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:⁵⁰

- a. una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

⁴⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).
⁴⁶ RS **220**

⁴⁷ Originario art. 22a. Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 5959).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

- b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente;
- c. l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.

² Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.⁵¹

³ I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.⁵²

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38–40.

Art. 24 Requisiti delle scuole

(art. 27 LStrI)

¹ Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.⁵³

² Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.⁵⁴

³ La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.⁵⁵

⁴ In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico.

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

Sezione 3: Redditi

(art. 28 LStrI)

Art. 25

¹ L'età minima per l'ammissione di redditi è di 55 anni.

² Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se:

- a. sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa;
- b. vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli).

³ Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

⁴ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006⁵⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).⁵⁷

Sezione 4: Deroche alle condizioni d'ammissione

Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI.

² L'autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.

Art. 27 Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa

(art. 46 LStrI)

Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività senza ulteriore procedura d'autorizzazione.

⁵⁶ RS **831.30**

⁵⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4371). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

Art. 28⁵⁸**Art. 29** Figli stranieri di cittadini svizzeri

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

¹ I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 2014⁵⁹ sulla cittadinanza (LCit).⁶⁰

² L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

- a. un datore di lavoro ne ha fatto domanda secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.⁶¹

³ L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:

- a. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrI);
- b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.⁶²

Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

¹ Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit⁶³) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.⁶⁴

² L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 2 o 3.⁶⁵

³ Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 36 LCit o revocata in virtù dell'articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStrI.⁶⁶

⁵⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6413).

⁵⁹ RS **141.0**

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2577).

⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁶³ RS **141.0**

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2577).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2577).

Art. 30a⁶⁷ Formazione professionale di base

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 14 LAsi)

¹ Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a.⁶⁸ il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro due anni; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- d.⁶⁹ il richiedente soddisfa i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- e.⁷⁰ ...
- f. rivela la sua identità.

² Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

³ I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31.

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi

(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)

¹ Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a.⁷¹ l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- b.⁷² ...
- c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;

⁶⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2012** 7267).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 206).

⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷² Abrogata dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

- d.⁷³ la situazione finanziaria;
- e. la durata della presenza in Svizzera;
- f. lo stato di salute;
- g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.

² Il richiedente deve rivelare la sua identità.

³ L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.⁷⁴

⁴ ...⁷⁵

⁵ Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.⁷⁶

⁶ Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.⁷⁷

Art. 32 **Importanti interessi pubblici**

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

¹ Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. aspetti culturali significativi;
- b. ragioni politiche;
- c. notevoli interessi fiscali cantonali e
- d. se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale.

² Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell'articolo 29 capoverso 2 o 3.⁷⁸

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁷⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

Art. 33⁷⁹ Minori affiliati
(art. 30 cpv. 1 lett. c LStrl)

Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero sono adempite.

Art. 34⁸⁰

Art. 35 Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani⁸¹
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrl)

¹ Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.⁸²

² Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.⁸³

³ Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:⁸⁴

- a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
- b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
- c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
- d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.

Art. 36 Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrl)

¹ Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali della

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).

⁸⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 3541).

⁸¹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocennale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

⁸² Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocennale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

⁸³ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocennale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocennale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

migrazione (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un'ulteriore presenza dello straniero in questione.

² L'autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.⁸⁵

³ Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

⁵ Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera.

⁶ Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI).

Art. 36a⁸⁶ Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

¹ Nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:

- a. se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull'attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 2011⁸⁷ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
- b. se è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.

² Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall'autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo

⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

⁸⁶ Introdotto dall'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei

testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).
RS 312.2

straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

³ L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 2 o 3.⁸⁸

Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo

(art. 30 cpv. 1 lett. f LStrl)

Per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrl;
- b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrl;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrl;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrl.

Art. 38 Formazione e formazione continua con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrl)⁸⁹

Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall'inizio della formazione a esercitare un'attività accessoria se:⁹⁰

- a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;
- b. l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
- c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrl;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrl.

Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrl)

Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un'attività lucrativa se:

- a. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

¹ Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

² L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.

Art. 41 Scambi internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorare:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- e. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI;
- f. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

Art. 42 Praticanti

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI)

¹ La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

² La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

^{2bis} Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di tali accordi.⁹¹

⁹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 747).

³ La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

¹ Le condizioni d'ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

- a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- d. il personale al servizio di persone designate nelle lettere a–c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- e. i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell'esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;
- f. i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
- g. le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;
- h. i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.

² Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

³ Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

Art. 44 Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

Se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante, i seguenti stranieri, fin tanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa accessoria:

- a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

¹ Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.

² Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStrI.

Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. h LStrI)

Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

Art. 47⁹²**Art. 48** Impiegati alla pari

(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrl)

¹ L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 1989⁹³ sul collocamento;
- b.⁹⁴ sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrl;
- c. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
- d. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
- e. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;
- f. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
- g. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

² I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

Art. 49 Riammissione di stranieri

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrl)

¹ Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

- a. il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStrl); e
- b. la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.⁹⁵

² L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrl;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrl;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrl.

⁹² Abrogato dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5959).

⁹³ RS **823.11**

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

Art. 50 Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all'estero a scopo di lavoro o di formazione continua⁹⁶

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:⁹⁷

- a. l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

Art. 51 Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all'estero

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

- a. non parte prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

Art. 52 Richiedenti l'asilo

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 43 LAsi)

¹ Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se:

- a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
- d. è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStrI.

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

e.⁹⁸ non è oggetto di un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁹⁹ oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰⁰ passata in giudicato.

2 ...¹⁰¹

Art. 53¹⁰² Persone bisognose di protezione
(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

¹ Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa dipendente temporanea se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

² Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere b e c LStrI.

Art. 53a¹⁰³ Programmi d'occupazione
(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI; art. 43 cpv. 4 e 75 cpv. 4 LAsi)

Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d'occupazione sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.

Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è rilasciato in base a una disposizione d'ammissione per un determinato scopo di soggiorno, in caso di cambiamento di tale scopo è richiesto un nuovo permesso.

⁹⁸ Introdotta dalla cifra I n. 1 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU **2017** 563). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

⁹⁹ RS **311.0**

¹⁰⁰ RS **321.0**

¹⁰¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU **2022** 167).

¹⁰³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018 (RU **2018** 3173). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno

Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55 Cambiamento d'impiego (art. 32 cpv. 3 LStrl)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione se un'altra attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile e se il cambiamento d'impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore.

Art. 56 Rinnovo

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrl). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

² Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.¹⁰⁴

³ Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.¹⁰⁵

Art. 57 Permessi successivi

¹ I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a);
- il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1);
- il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b);
- il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).¹⁰⁶

² Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi e fornirne la prova.

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Sezione 2: Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora

¹ La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

² Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 59 Domanda di proroga del permesso di dimora

¹ La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStrI) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

² Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3: Permesso di domicilio

Art. 60¹⁰⁷ Rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a cpv. 1 e 96 LStrI)

¹ Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

² Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 61¹⁰⁸ Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero (art. 34 cpv. 3 LStrI)

¹ Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all'estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non è durato più di sei anni.

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

² Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 61a¹⁰⁹ Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione

(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrl)

¹ Il periodo d'attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrl) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LStrl e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:

- a. non vi sono motivi di revoca conformemente all'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrl; e
- b. sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrl.

³ Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrl)¹¹⁰

¹ Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrl.¹¹¹

^{1bis} Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.¹¹²

² Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni.

¹⁰⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

Art. 62a¹¹³ Commutazione

(art. 63 cpv. 2 LStrI)

¹ La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58b LStrI.

² Se non viene vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- a. i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa;
- b. la durata di validità del permesso di dimora;
- c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI);
- d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).

Art. 63¹¹⁴ Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio

(art. 41 cpv. 3 LStrI)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Sezione 4:**Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un'attività lucrativa**¹¹⁵**Art. 64**¹¹⁶ Cambiamento d'impiego(art. 30 cpv. 1 lett. I, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAAsi)¹¹⁷

¹ Il richiedente l'asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAAsi) e le condizioni di cui all'articolo 52.

¹¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

² La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1.¹¹⁸

³ Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.¹¹⁹

Art. 65¹²⁰ Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)¹²¹

¹ Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.¹²²

^{1bis} Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.¹²³

² Nel caso di un'attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:

- a. l'identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
- b. l'identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d'identificazione dell'azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto;
- c. l'attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;
- d. il luogo di lavoro e lo stipendio;
- e. la data d'inizio dell'attività.

³ Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e.

⁴ La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:

¹¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU **2022** 167).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

- a.¹²⁴ sostiene l'integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un'autorità; o
- b. ha il consenso di principio dell'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.

⁵ Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d'integrazione o reintegrazione professionale.¹²⁵

⁶ La notifica va inoltrata elettronicamente all'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.

⁷ L'inizio di un'attività lucrativa non soggiace all'obbligo di notifica se:

- a. la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all'integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un'autorità;
- b. l'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; e
- c. il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹²⁶ sull'asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l'articolo 12 della legge del 13 dicembre 2002¹²⁷ sulla formazione professionale.¹²⁸

⁸ I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d'integrazione e di reintegrazione professionale.¹²⁹

Art. 65a¹³⁰ Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi
(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi)¹³¹

Alla notifica della fine di un'attività lucrativa si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2-4 e 6.

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹²⁶ RS **142.312**

¹²⁷ RS **412.10**

¹²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹²⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹³⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

Art. 65b¹³² Registrazione e trasmissione dei dati notificati(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi)¹³³

¹ Alla notifica dell'inizio di un'attività lucrativa, l'autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati:

- a. l'identità del datore di lavoro;
- b. l'attività esercitata e il luogo di lavoro;
- c. la data di inizio dell'attività.

² Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l'autorità competente ne inoltra una copia all'autorità cantonale secondo l'articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all'autorità competente per il Cantone di domicilio.

³ Alla notifica della fine di un'attività lucrativa, l'autorità competente ne registra la data in SIMIC.

Art. 65c¹³⁴ Controllo delle condizioni di salario e di lavoro(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi)¹³⁵

¹ In caso di notifica di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale secondo l'articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl).

² Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite secondo l'articolo 360b del Codice delle obbligazioni¹³⁶ o alle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.

Sezione 5:**Validità territoriale dei permessi e cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente**¹³⁷**Art. 66** Validità cantonale

Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

¹³² Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹³⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹³⁶ RS **220**

¹³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

Art. 67 Cambiamento di Cantone

(art. 37 LStrI)

¹ Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.

² Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16.

Art. 67a¹³⁸ Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente

(art. 85b LStrI)

¹ Un cambiamento di Cantone secondo l'articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato segnatamente se è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica.

² Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:

- a. il tragitto supera i 90 minuti sia per l'andata sia per il ritorno; o
- b. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente.

³ Considerato l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:

- a. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e i trasporti pubblici non circolano all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro;
- b. devono essere svolti incarichi di lavoro con breve preavviso, per esempio servizi di picchetto.

⁴ Per valutare la dipendenza dall'aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone.

⁵ La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d'accordo.

Art. 68 Soggiorno senza cambiamento di Cantone¹³⁹

¹ Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.

¹³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹³⁹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

² Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell'articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.¹⁴⁰

Art. 69¹⁴¹ Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali

Nel caso di minorenni stranieri sotto tutela (art. 327a–327c del Codice civile¹⁴², CC) e di stranieri sotto curatela generale (art. 398 CC), il Cantone competente per la regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) competente.

Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

¹ Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale¹⁴³, oppure è internato in un istituto secondo l'articolo 426 CC¹⁴⁴, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.¹⁴⁵

² Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

Capitolo 5:¹⁴⁶ Carta di soggiorno

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI

¹ Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).

¹⁴⁰ Introdotta dall'all. cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6731).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁴² RS **210**

¹⁴³ RS **311.0**

¹⁴⁴ RS **210**

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 99).

² Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso che esercita un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d'entrata anziché una carta di soggiorno.

³ Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.¹⁴⁷

Art. 71a Altre carte di soggiorno

¹ Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

- a.¹⁴⁸ frontalieri con un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l'articolo 35 LStr (permesso G);
- b.¹⁴⁹ il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) secondo l'articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone;
- c. la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell'ammissione provvisoria (permesso F) secondo l'articolo 41 capoverso 2 LStrI;
- d. la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l'articolo 74 LAsi;
- e. la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:
 1. beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni,
 2. gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007¹⁵⁰ sullo Stato ospite (OSOp), e
 3. svolge un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).

² La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all'articolo 17 capoverso 1 OSOp.

³ Il richiedente l'asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d'asilo secondo l'articolo 42 LAsi.¹⁵¹

Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica

¹ Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5861).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

¹⁵⁰ RS **192.121**

¹⁵¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

- a. ai cittadini degli Stati membri dell'AELE e ai cittadini degli Stati parte dell'ALC¹⁵²;
- b. ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELE o in uno Stato parte dell'ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile;
- c. alle persone di cui all'articolo 71a capoverso 1;
- d.¹⁵³ ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019¹⁵⁴ sui diritti acquisiti.¹⁵⁵

² La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni secondo l'articolo 17 capoverso 1 OSOsp¹⁵⁶ è una carta di soggiorno non biometrica.

³ La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:

- a.¹⁵⁷ sotto forma di carta senza microchip;
- b. in forma cartacea.

⁴ Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.¹⁵⁸

Art. 71c Carta di soggiorno biometrica

Conformemente alle esigenze del regolamento (CE) n. 1030/2002¹⁵⁹, la carta di soggiorno biometrica è dotata di un microchip in cui sono registrati l'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.

¹⁵² RS **0.142.112.681**

¹⁵³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5861).

¹⁵⁴ RS **0.142.113.672**

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU **2013** 3683).

¹⁵⁶ RS **192.121**

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

¹⁵⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019 (RU **2020** 5853). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5861).

¹⁵⁹ R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal R (CE) n. 380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

Art. 71d¹⁶⁰ Destinatari della carta di soggiorno biometrica

¹ Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC¹⁶¹ che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile o una persona di cui all'articolo 71a capoverso 1.

^{1bis} Il cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti¹⁶² ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.¹⁶³

^{1ter} Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito, che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019¹⁶⁴ sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.¹⁶⁵

² Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che non è parte dell'ALC ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)».

³ Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».

⁴ Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

⁵ Il cittadino di cui al capoverso 4 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁶⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

^{5bis} Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.¹⁶⁷

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU **2013** 3683).

¹⁶¹ RS **0.142.112.681**

¹⁶² RS **0.142.113.672**

¹⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

¹⁶⁴ RS **0.142.113.672**

¹⁶⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5861).

¹⁶⁶ RS **0.632.31**

¹⁶⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

^{5ter} Il cittadino di cui al capoverso 5^{bis} che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti acquisiti riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione che la carta di soggiorno è stata rilasciata conformemente a questo accordo. In caso di decesso del cittadino del Regno Unito, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere». ¹⁶⁸

⁶ Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002¹⁶⁹, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità. ¹⁷⁰

Art. 71e Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma

¹ Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l'autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno.

² L'autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l'asilo, l'operazione è effettuata dalla SEM. ¹⁷¹

³ I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L'autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.

⁴ Per la carta di soggiorno biometrica l'autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l'impronta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano. ¹⁷²

⁵ Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.

⁶ La fotografia è scattata sin dalla nascita.

⁷ La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età.

⁸ Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle.

¹⁶⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

¹⁶⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2637).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

Art. 71f Presentazione di persona dinanzi all'autorità

¹ In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune.

² L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall'obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.

³ L'autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.

Art. 71g¹⁷³ Attualizzazione della carta di soggiorno¹⁷⁴

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno.

Art. 71h Obbligo dei Cantoni

I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confezionare la carta di soggiorno.

Art. 71i¹⁷⁵ Rilascio di una nuova carta di soggiorno in un'altra lingua ufficiale

Se lo straniero trasferisce il proprio domicilio in un Comune o in un Cantone con un'altra lingua ufficiale, il Cantone può rilasciare una nuova carta di soggiorno in quella lingua.

Art. 72 Presentazione e ritiro della carta di soggiorno

¹ Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

² L'autorità della migrazione¹⁷⁶ può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.

¹⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

¹⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

¹⁷⁶ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 741).

Art. 72a¹⁷⁷ Lettura delle impronte digitali

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:

- a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
- b. il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;
- c. l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS;
- d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

² Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

³ Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002¹⁷⁸ e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

⁴ La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:

- a. agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;
- b. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStrI;
- c. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

Capitolo 5a:¹⁷⁹**Centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica****Art. 72b** Prova della buona reputazione

¹ Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, la SEM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conformemente all'articolo 41b LStrI, segnatamente i documenti seguenti:

- a.¹⁸⁰ l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- b. l'estratto del registro di commercio;

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2637).

¹⁷⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

¹⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 99).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. 10 cifra II n. 4 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 698).

- c. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti;
- d. il *curriculum vitae*, compresi tutti gli impegni d'affari;
- e. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni;
- f. l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.

² Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un'influenza determinante sull'impresa le persone che dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, la SEM può esigere anche i documenti delle persone la cui partecipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

³ Se una delle persone menzionate nei capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il proprio domicilio all'estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.

⁴ La SEM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41*b* LStrI di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

Art. 72c Obbligo di produzione e di controllo

¹ La SEM può chiedere al centro di cui all'articolo 41*b* LStrI e, se necessario, ai membri del gruppo d'imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti:

- a. i conti annuali controllati;
- b. l'elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote;
- c. informazioni sull'organizzazione dell'impresa e sulle responsabilità delle singole persone;
- d. il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno;
- e. il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti;
- f. la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.

² I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell'ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell'ordinanza del 22 agosto 2007¹⁸¹ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all'estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti.

¹⁸¹ RS 221.302.3

³ Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStrI deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare

Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

¹ La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

² I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

³ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 73a¹⁸² Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare

(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)

¹ L'offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

² Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 73b¹⁸³ Competenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare

(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)

Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio

¹⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

¹⁸³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente
(art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)¹⁸⁴

¹ La domanda di includere familiari nell'ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1).

² L'autorità cantonale della migrazione trasmette la domanda, con il suo parere, alla SEM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

³ Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.¹⁸⁵

⁴ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

⁵ Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹⁸⁶ relativa a questioni procedurali.

⁶ Le disposizioni dei capoversi 1–5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 74a¹⁸⁷ Competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare
(art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)¹⁸⁸

¹ Ai fini del ricongiungimento familiare e dell'inclusione nell'ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

¹⁸⁶ RS **142.311**

¹⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 190).

orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

² Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.¹⁸⁹

Art. 75 Gravi motivi familiari per un ricongiungimento differito dei figli
(art. 47 cpv. 4 LStrl)

Sussistono gravi motivi familiari secondo l'articolo 47 capoverso 4 LStrl e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Art. 76 Deroghe all'esigenza della coabitazione
(art. 49 LStrl)

Sono considerati motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Art. 77¹⁹⁰ Competenze linguistiche correlate ai diritti garantiti per legge in caso di scioglimento della comunità familiare
(art. 50 cpv. 1 lett. a LStrl)

Il diritto secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrl è dato unicamente se il richiedente dimostra di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Capitolo 6a:¹⁹¹ Criteri d'integrazione

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrl)

¹ Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato:

- a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
- b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
- c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 714).

¹⁹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

² Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Art. 77b Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrl)

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre 2015¹⁹² sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale

(art. 58a cpv. 1 lett. b LStrl)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c. l'obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo.

Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione

(art. 58a cpv. 1 lett. c LStrl)

¹ Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:

- a. parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre;
- b. ha frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in detta lingua nazionale;
- c. ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure
- d. dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

² La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.

Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 58a cpv. 1 lett. d LStrl)

¹ Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Art. 77f Considerazione delle circostanze personali
(art. 58a cpv. 2 LStrl)

Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrl, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 - 4.¹⁹³ soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.

Art. 77g Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione
(art. 55a e 58b LStrl)

¹ L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d'integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione. L'esistenza di una comunicazione conformemente all'articolo 97 capoverso 3 LStrl può essere segno di un bisogno d'integrazione particolare.

² Gli obiettivi e le misure oggetto dell'accordo d'integrazione si fondano sui criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrl. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrl).

³ All'occorrenza le autorità cantionali competenti assicurano una consulenza per l'attuazione dell'accordo d'integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantionali per le questioni inerenti all'integrazione (art. 4 OIntS¹⁹⁴).

⁴ Se le autorità cantionali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la

¹⁹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 714).

¹⁹⁴ RS 142.205

commutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d'integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.

⁵ In caso di inosservanza dell'accordo d'integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l'inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).

Capitolo 7: Fine del soggiorno

Art. 78 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione (art. 60 LStrI)

¹ Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

² Gli articoli 62–78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹⁹⁵ sono applicabili per analogia.

Art. 79 Decadenza dei permessi (art. 61 LStrI)

¹ I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStrI.

² La domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev'essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI).

Art. 80¹⁹⁶

Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera (art. 67 LStrI)

Le autorità cantonali possono chiedere alla SEM di pronunciare un divieto d'entrare in Svizzera.

¹⁹⁵ RS **142.312**

¹⁹⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

Capitolo 8: Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati¹⁹⁷

Art. 82¹⁹⁸ Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale

(art. 97 cpv. 3 lett. a e b LStrI)

¹ Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri.

² Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

Art. 82a¹⁹⁹ Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile

(art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI)

¹ Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri.

² Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d'ammissione conformemente all'articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omosessuali.

Art. 82b²⁰⁰ Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale

(art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI)

Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

¹⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁰⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

Art. 82^{c201} Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all'assicurazione contro la disoccupazione
(art. 97 cpv. 3 lett. d^{bis} LStrI)

¹ Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1^{bis};202

- a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
- b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
- c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
- d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

1^{bis} Devono essere comunicati i dati di:

- a. cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS;
- b. cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti^{203,204}

² Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Art. 82^{d205} Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari
(art. 97 cpv. 3 lett. d^{ter} LStrI)

¹ Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPC²⁰⁶:

- a. le prestazioni complementari annue;
- b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.

² Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dello straniero nonché l'importo della prestazione complementare.

³ La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:

²⁰¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

²⁰³ RS **0.142.113.672**

²⁰⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

²⁰⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁰⁶ RS **831.30**

- a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;
- b. dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d'invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.

⁴ L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 82^{e207} Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche
(art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrl)

¹ Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.

² Il capoverso 1 non si applica se l'allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

Art. 82/²⁰⁸ Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto
(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrl)

¹ Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell'adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:

- a. le misure di protezione del figlio di cui all'articolo 308 CC²⁰⁹, se riguardano le relazioni personali;
- b. le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC;
- c. le misure di protezione dell'adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.

² Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.

²⁰⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁰⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁰⁹ RS **210**

Art. 82^{g210} Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

¹ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino²¹¹, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati:

- a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1560/2003²¹²; e
- b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1560/2003, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell'assistenza medica o del trattamento medico.

² Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.

³ La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 604/2013²¹³ e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Capitolo 9:**Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione****Art. 83** Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 LStrl)

¹ Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:

- a. per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18–25 LStrl;

²¹⁰ Originario art. 82a. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1849).

²¹¹ Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'all. 4.

²¹² Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

²¹³ Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

- b. per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStrl;
- c. per il passaggio a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStrl.

² Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l'asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.²¹⁴

³ La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.

⁴ D'intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un'approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.

Art. 83a²¹⁵ Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere

¹ Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE²¹⁶, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen²¹⁷ perché non adempivano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen^{218,219}

² I Cantoni verificano se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

³ Le spese di esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE²²⁰. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

²¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²¹⁵ Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dubliano (RU **2008** 5421). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dubliano/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1849).

²¹⁶ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

²¹⁷ Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

²¹⁸ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

²¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2549).

²²⁰ Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle

Art. 84 Validità della decisione preliminare

La validità della decisione preliminare delle autorità cantionali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.

Art. 85²²¹ Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione

(art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)

¹ La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantionali preposte al mercato del lavoro (art. 83).

² Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.²²²

³ L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.²²³

Art. 86 Procedura d'approvazione

¹ La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.²²⁴

² Nega l'approvazione:

- a. per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI;
- b. per il rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l'articolo 34 LStrI non sono adempite;
- c. per la proroga di un permesso di dimora se:
 1. lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera,
 2. le condizioni d'ammissione non sono più adempite,
 3. sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI, o se

decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

²²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU **2015** 2739).

²²² Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2637).

²²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU **2022** 660).

²²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1431).

4. lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d'esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.

³ La SEM rilascia un permesso d'entrata (art. 5) se ha dato l'approvazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora. Sono fatti salvi i permessi secondo l'articolo 85 capoverso 2.

⁴ L'approvazione della SEM vale anche dopo un cambiamento di Cantone.

⁵ La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo l'approvazione da parte della SEM.

Capitolo 10: Protezione dei dati

Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l'identità

(art. 102 cpv. 2 LStrI)

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie;
- c. profili del DNA secondo l'articolo 50 della legge federale del 15 giugno 2018²²⁵ sugli esami genetici sull'essere umano.

^{1bis} I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:²²⁶

- a. certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falso o falsificato;
- b. è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
- c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- d. presenta documenti falsi o falsificati;
- e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;
- f.²²⁷ dichiara di avere cambiato cognome;

²²⁵ RS **810.12**. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° dic. 2022.

²²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).

²²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).

g.²²⁸ non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen²²⁹ sono soddisfatte;

h.²³⁰ è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 LStrl e tale decisione si applica all'intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d'entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell'AFIS.²³¹

^{Iter} Allo scopo di accertare e assicurare l'identità dello straniero in questione, le autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 6 dicembre 2013²³² sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.²³³

^{Iquater} La SEM può autorizzare un'autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L'autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.²³⁴

^{Iquinques} Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso ^{Iquater} a un organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente.²³⁵

^{Isexies} I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.²³⁶

² La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.²³⁷

²²⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).

²²⁹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

²³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU **2022** 645).

²³¹ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

²³² RS **361.3**

²³³ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

²³⁴ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

²³⁵ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU **2014** 163). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3085).

²³⁶ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4441).

^{2bis} Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1^{bis} lettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.²³⁸

^{2ter} Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1^{bis} lettera h:

- a. la persona è di età inferiore ai 12 anni;
- b. le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.²³⁹

^{2quater} Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1^{bis} lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.²⁴⁰

^{2quinquies} In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un'ordinanza altre deroghe.²⁴¹

³ Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006²⁴² concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16–19 dell'ordinanza SIMIC.

⁴ L'immagine del volto e le due impronte digitali di cui all'articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002²⁴³. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato 1).²⁴⁴

⁵ I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:

- a. i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
- b. i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
- c. i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 2018²⁴⁵ concernente l'entrata e il rilascio del visto.²⁴⁶

²³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU **2022** 645).

²³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU **2022** 645).

²⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU **2022** 645).

²⁴¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU **2022** 645).
²⁴² RS **142.513**

²⁴³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

²⁴⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2010 (RU **2011** 99). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1849).

²⁴⁵ RS **142.204**

²⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 883).

Capitolo 10a:²⁴⁷ Eurodac

Art. 87a Esperto in dattiloscopia
(art. 111i LStrI)

¹ Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111i capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 102a^{ter} LAsi.

² La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999²⁴⁸ sull'asilo (OAsi 3). L'esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.

Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac

La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 11a OAsi 3²⁴⁹.

Art. 87c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958²⁵⁰ sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.

Art. 87d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati

Gli articoli 11c e 12 OAsi 3²⁵¹ si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e alla sicurezza dei dati.

Capitolo 11: Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88 Autorità competenti per l'esecuzione

¹ I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale.

² La SEM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione che non sono stati assegnati né a un'autorità cantonale né a un'altra autorità federale.

²⁴⁷ Introdotta dalla cifra I 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).

²⁴⁸ RS 142.314

²⁴⁹ RS 142.314

²⁵⁰ RS 170.32

²⁵¹ RS 142.314

Art. 88a²⁵² Situazione particolare dei minorenni non accompagnati(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3^{bis} LStrI)

¹ Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l'età indicata dalla persona interessata corrisponde all'età effettiva.

² Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3^{bis} LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

³ La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI.

⁴ Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l'adozione di misure coercitive;
- b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
- c. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.

⁵ Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.

⁶ Le persone incaricate dell'audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Art. 89 Istruzioni della SEM

La SEM emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 89a²⁵³ Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

È data una protezione adeguata dei dati dell'interessato ai sensi dell'articolo 111d capoverso 3 LStrI se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁵⁴ sulla protezione dei dati.

²⁵² Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU **2015** 1849).

²⁵³ Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5421). Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²⁵⁴ RS **235.11**

Art. 90 Calcolo dei termini

Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell'arrivo in Svizzera.

Capitolo 11a:²⁵⁵ **Disposizioni penali**

(art. 120 cpv. 2 LStrI)

Art. 90a²⁵⁶

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola:

- a. l'obbligo di notificazione secondo l'articolo 13a;
- b. l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

Capitolo 12: Disposizioni finali**Art. 91** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949²⁵⁷ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2. l'ordinanza del 20 aprile 1983²⁵⁸ concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;
3. l'ordinanza del 20 gennaio 1971²⁵⁹ concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4. l'ordinanza del 19 gennaio 1965²⁶⁰ concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5. l'ordinanza del 6 ottobre 1986²⁶¹ che limita l'effettivo degli stranieri.

²⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3041).

²⁵⁷ [RU **1949** 233; **1980** 1730 art. 16; **1983** 534; **1986** 1791 art. 57 cpv. 2; **1987** 1669 art. 13 n. 2; **1989** 2234 art. 57 cpv. 2; **1996** 2243 cifra I n. 31; **2006** 965 all. n. 2, 4705 cifra II n. 2]

²⁵⁸ [RU **1983** 535; **1986** 1482; **1996** 2243 cifra I n. 32; **1998** 846; **2002** 1769 cifra III n. 2; **2006** 1945 all. 3 n. 1]

²⁵⁹ [RU **1971** 69; **1996** 2243 cifra I n. 33]

²⁶⁰ [RU **1965** 62; **1996** 2243 cifra I n. 34; **2002** 1741 art. 35 n. 1]

²⁶¹ [RU **1986** 1791; **1987** 518, 1334; **1989** 2234; **1990** 1720; **1991** 2236; **1992** 2040; **1993** 1460, 2944; **1994** 2310; **1995** 4869, 5243; **1997** 2410; **1998** 860, 2726; **2002** 1769, 3571, 4167 cifra II; **2004** 4389, 5397; **2005** 4841; **2006** 1945 all. 3 n. 12, 4705 cifra II 87, 4739 cifra I n. 4, 4869 cifra I n. 6; **2007** 4967]

Art. 91a²⁶²**Art. 91b**²⁶³**Art. 91c**²⁶⁴ Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018

¹ Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l'articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l'articolo 22a.

² Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.

³ Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all'obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

⁴ Se le prestazioni complementari concesse conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC²⁶⁵ prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82d. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

Art. 91d²⁶⁶ Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019

I cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti²⁶⁷ che all'entrata in vigore della presente modifica dispongono di una carta di soggiorno non biometrica conformemente all'articolo 71b possono conservare la loro carta di soggiorno fino alla scadenza della sua durata di validità se non si rende necessario il rilascio di una nuova carta di soggiorno, segnatamente a causa di modifiche della stessa.

Art. 92 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

²⁶² Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 giu. 2008 (RU **2008** 2737). Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 21 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5113).

²⁶³ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 dic. 2017 (RU **2018** 741). Abrogata dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁶⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3173).

²⁶⁵ RS **831.30**

²⁶⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5853).

²⁶⁷ RS **0.142.113.672**

*Allegato 1*²⁶⁸
(art. 19–19b e 42 cpv. 2^{bis})

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	399	Sciaffusa	17
Berna	232	Appenzello Esterno	10
Lucerna	92	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	114
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	128
Nidvaldo	9	Turgovia	53
Glarona	8	Ticino	95
Zugo	46	Vaud	182
Friburgo	58	Vallese	70
Soletta	54	Neuchâtel	41
Basilea Città	72	Ginevra	148
Basilea Campagna	57	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023²⁶⁹ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

²⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 747).

²⁶⁹ RU 2023 793

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19*b* sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 42 capoverso 2^{bis} che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo dell'11 ottobre 2024²⁷⁰ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull'anno successivo.

²⁷⁰ RS 0.142.113.367

*Allegato 2⁷¹
(art. 20–20b)*

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	249	Sciaffusa	11
Berna	145	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	71
Svitto	20	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	80
Nidvaldo	5	Turgovia	33
Glarona	5	Ticino	59
Zugo	29	Vaud	114
Friburgo	36	Vallese	44
Soletta	33	Neuchâtel	26
Basilea Città	45	Ginevra	92
Basilea Campagna	36	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023²⁷² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

²⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 747).

²⁷² RU 2023 793

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20*b* sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

*Allegato 3*²⁷³
(art. 1 cpv. 2)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004²⁷⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004²⁷⁵ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011²⁷⁶ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004²⁷⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005²⁷⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

²⁷³ Introdotto dalla cifra I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5421). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU **2015** 3721).

²⁷⁴ RS **0.362.31**

²⁷⁵ RS **0.362.1**

²⁷⁶ RS **0.362.11**

²⁷⁷ RS **0.362.32**

²⁷⁸ RS **0.362.33**

²⁷⁹ RS **0.362.311**

*Allegato 4*²⁸⁰
(art. 1 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004²⁸¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004²⁸² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁸³ tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁸⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

²⁸⁰ Introdotta dalla cifra I n. 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

²⁸¹ RS 0.142.392.68

²⁸² RS 0.362.32

²⁸³ RS 0.142.393.141

²⁸⁴ RS 0.142.395.141